

Regolamento sull'Imposta di Soggiorno Comune di Orbetello

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23.
2. Il regolamento individua i soggetti passivi dell'imposta, le riduzioni e le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e la misura delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 Istituzione dell'Imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali destinati al turismo.

A titolo esemplificativo:

Progetti di realizzazione e riqualificazione percorsi escursionistici (cavallo, bici, trekking, ecc) anche in ambito intercomunale;

Promozione turistica, culturale e commerciale; Servizi di informazione e accoglienza turistica;

Cura e manutenzione del decoro urbano;

Investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località, quali ad esempio l'arredo urbano e le luminarie;

Viabilità, segnaletica e manutenzione delle strade comunali;

Interventi a sostegno delle strutture ricettive, tenuto conto anche di eventi calamitosi; Interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, archeologici e ambientali locali;

Investimenti sulla mobilità locale;

Finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione, altri enti locali, associazioni e privati;

2. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno dovrà essere incassato nel bilancio dell'ente in un apposito capitolo di bilancio di entrata di competenza del Servizio Tributi. Gli impegni di spesa, fino alla concorrenza dell'entrata, finanziati con tale capitolo dovranno rispettare la destinazione di cui al comma precedente su appositi capitoli di Bilancio. Al fine di garantire la massima trasparenza, tali impegni di spesa verranno pubblicati sul sito web del comune a chiusura della contabilità di fine esercizio.


3. Il Comune di Orbetello, con specifico atto di Giunta, darà indicazioni sulla destinazione e l'utilizzo delle risorse derivanti annualmente dall'istituzione dell'imposta di soggiorno, sentito il parere delle Associazioni del territorio.
4. L'applicazione dell'imposta decorre, **per il corrente anno ,dal 1 aprile al 31 dicembre 2019, dall'anno 2020 dal 01/01 al 31/12..**
5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Orbetello, fino ad un massimo di 7 pernottamenti nel periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno. Il raggiungimento della quota dei 7 giorni è da considerarsi cumulativo, quindi si sommano e concorrono al raggiungimento della soglia dei soggiorni avvenuti in strutture del territorio comunale in periodi successivi del periodo dell'anno in cui è applicata l'imposta di soggiorno. Tale soglia è da intendersi come cumulativa fra tutti i comuni della provincia, che adottano il seguente regolamento, laddove sottoscrivano uno specifico accordo. Ogni turista quindi, sulla base di quanto stabilito dagli accordi intercomunali, soggiornando nel territorio provinciale pagherà l'imposta di soggiorno per un massimo di 7 giorni.

Articolo 3 **Soggetto passivo**

1. Il soggetto passivo d'imposta è colui che alloggia nelle strutture ricettive situate nel Comune di Orbetello di cui alla Legge Regionale 20/12/2016 n. 86, **di cui al D.L. 24/04/2017 n. 50 convertito in L. 21/06/2017 n. 96** e di cui alla L.R.n. 30/2003. L'imposta non e' dovuta dai soggetti residenti nel Comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti”.

Articolo 4 **Misura dell'Imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita, annualmente, con provvedimento della **Giunta Municipale**, entro l'approvazione del Bilancio.
2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la misura dell'imposta dev'essere definita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo.
3. Definizione del prezzo medio: si intende il prezzo medio dell'unità di soggiorno praticato durante il periodo di effettiva apertura della struttura. A titolo puramente esemplificativo:



- Hotel, RTA, B&B, Affittacamere, Agriturismi, Residenze d'epoca : prezzo medio di una camera doppia con prima colazione per due persone praticato durante il periodo di apertura della struttura;
- Appartamenti di strutture ricettive, Case Vacanza, Residence : prezzo medio di un bilocale per due persone praticato durante il periodo di apertura della struttura;
- Campeggio, Camper Service : prezzo medio di una unità di alloggio a persona praticato durante il periodo di apertura della struttura.

Il prezzo medio in riferimento all'unità di alloggio, determina la fascia di appartenenza e la relativa aliquota a persona. Quindi se il soggiorno avviene in camera tripla, si applica la relativa aliquota a persona ai tre ospiti. Ad esempio se la struttura è in seconda fascia, per una tripla, l'imposta da corrispondere è di **1,50 €** al giorno a persona, quindi **4,50 €** al giorno.

Se una struttura ha diverse unità di alloggio, ad esempio camere doppie e appartamenti bilocali, la relativa aliquota si determina per la singola tipologia di alloggio. Ad esempio se una struttura ha camere doppie con prezzo medio 60€ ed appartamenti bilocali con prezzo medio 45€, quest'ultima praticherà il prezzo di **1,50 €** a persona per gli ospiti che soggiornano nelle camere doppie e **1,00 €** a persona per ospiti che soggiornano negli appartamenti.

4. Ogni struttura ricettiva, attraverso autodichiarazione, definisce il prezzo medio da essa praticato e di conseguenza comunica al comune la fascia di prezzo e la conseguente aliquota, mediante apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Riduzioni ed esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

1. i minori di 14 anni;
2. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture ospedaliere del territorio comunale (per un massimo di due persone);
3. i volontari che svolgono servizio di soccorso per calamità naturali;
4. coloro che hanno soggiornato almeno 7 giorni nel periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno nelle strutture ricettive del territorio comunale (cumulabili) e che, qualora i Comuni della Provincia sottoscrivano uno specifico accordo, sono cumulabili nei comuni che adottano tale regolamento. In questo caso ogni turista quindi, soggiornando nel territorio provinciale, pagherà l'imposta di soggiorno per un massimo di 7 giorni;
5. i portatori di handicap non autosufficienti compreso un accompagnatore;
6. i dipendenti che prestano attività lavorativa nel settore turismo nel territorio del Comune di Orbetello.

Articolo 6

Versamento dell'Imposta

1. I soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura.

Articolo 7

Obblighi delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Orbetello sono tenuti a:
 - a) Informare i propri ospiti sull'applicazione dell'imposta di soggiorno;
 - b) Ricevere la somma versata dal soggetto passivo, rilasciandone quietanza;
 - c) Ricevere la documentazione comprovante il diritto all'esenzione o alla riduzione;
 - d) Versare al Comune di Orbetello, trasmettendo copia del versamento tramite posta ordinaria, o posta elettronica, o a mano, le somme ricevute dai soggetti passivi, entro il 30/31 del mese successivo (entro il 31 Luglio per il mese di imposta 1/30 Giugno; entro il 31 Agosto per il mese di imposta 1/31 Luglio, entro il 30 Settembre per il periodo di imposta 1/31 Agosto, entro il 31 Ottobre per il periodo di imposta 1/30 Settembre), con bonifico bancario o mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;

- e) Trasmettere all'Amministrazione, entro i termini indicati al punto d), dichiarazione riassuntiva del n. ospiti, n. pernottamenti, cifra complessiva in €. della somma ottenuta dai pagamenti dell'imposta di soggiorno dei soggetti passivi, cifra complessiva in €. dell'importo versato al Comune, documentazione relativa ai rifiuti/omessi versamenti. Tutte le altre dichiarazioni di esenzione o di riduzione dell'imposta, nonché i dati anagrafici dei clienti assoggettati all'imposta dovranno essere tenuti a disposizione del Comune presso la struttura ricettiva.
2. l'invio, di cui al precedente art.1, lettera e), è effettuato tramite programma di gestione messo a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione Comunale;
 3. I gestori delle strutture ricettive in relazione all'imposta di soggiorno sono tenuti ad incassare l'imposta di soggiorno corrisposta dagli ospiti rilasciandone quietanza ed a riversare le relative somme al Comune secondo le modalità dallo stesso stabilite pur senza assumere il ruolo di sostituto o di responsabile d'imposta. Il ruolo dei gestori delle strutture ricettive deve essere ricondotto alla categoria degli "agenti contabili di fatto" e deve essere svolto nel rispetto degli adempimenti e degli obblighi di legge per questa categoria previsti, e pertanto devono provvedere all'invio del "modello 21 (Conto della gestione dell'agente contabile)" debitamente firmato, allegato al D.P.R. 194/1996, reperibile sul software gestionale, entro il 30 Gennaio dell'anno successivo. L'invio deve essere effettuato al protocollo del Comune di Orbetello tramite posta ordinaria, o posta elettronica certificata, o a mano.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo degli adempimenti relativi all'imposta di soggiorno e del rispetto degli obblighi dei gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 7, comma 1.
2. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione comunale può invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a restituire, compilati e firmati, i questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
3. Il Comune effettua il controllo, monitorando i prezzi praticati durante l'anno dalla struttura ricettiva, sugli OTA (OnLine Travel Agency) e sul proprio sito web, al fine di verificare la veridicità del prezzo medio comunicato e della relativa fascia di applicazione.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella comunicazione di cui all'art. 7, le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al precedente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

6. Il Comune potrà concordare convenzioni con esercizi commerciali e/o altri allo scopo di offrire al turista che abbia pagato regolarmente l'imposta di soggiorno, benefici di vario genere durante il soggiorno, senza alcun onere a carico del Comune.

Articolo 9 Sanzioni

1. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori sono soggette, oltre alle eventuali conseguenze penali, alla sanzione amministrativa prevista per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Articolo 10 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze dell'anno di competenza;
2. Nel caso in cui per i versamenti di cui al comma precedente non sia stata fatta o non sia possibile la compensazione può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 546.

Articolo 13 Disposizioni transitorie e finali

- 1 L'Osservatorio Turistico di Destinazione del Comune di Orbetello può effettuare il monitoraggio degli effetti conseguenti all'applicazione dell'imposta e la formulazione di eventuali proposte correttive;
- 2 **Alle strutture ricettive che abbiano effettuato prenotazioni prima del 15/02/2019 e per i mesi di Aprile e Maggio si applicano le misure d'imposta vigenti nel 2018.**
Tali strutture dovranno inviare all'Ufficio Entrate tutta la documentazione attestante l'avvenuta prenotazione prima della data suddetta .
- 3 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge vigenti.